

**Ordinanza
che designa le organizzazioni di protezione
dell'ambiente nonché di protezione della natura
e del paesaggio legittimate a ricorrere
(ODO)**

Modifica del ...

Avamprogetto del 20.12.2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1990¹ che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

² Il Dipartimento verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora alle condizioni per il diritto al ricorso e può consultare i documenti necessari per la valutazione. Se accerta che un'organizzazione non adempie più a tali condizioni, chiede al Consiglio federale di modificare di conseguenza l'allegato.

Art. 3 cpv. 3 e 4

³ La richiesta deve contenere:

- a. dati relativi al diritto di ricorso di cui l'organizzazione intende fruire;
- b. la prova che l'organizzazione adempie alle condizioni necessarie a tal fine; e
- c. i documenti necessari per detta prova, in particolare gli statuti e i rapporti annuali degli ultimi 10 anni.

⁴ Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LPAmb e l'articolo 12 capoverso 1 LPN, le attività economiche delle organizzazioni devono servire a conseguire gli scopi ideali, se il tipo di attività corrisponde a tali scopi e se l'attività in questione non è predominante rispetto alle altre attività dell'organizzazione.

¹ RS 814.076

Art. 4 Rendicontazione e statistica

¹ Le organizzazioni tengono ogni anno una statistica delle loro attività di ricorso. Inoltrano tale statistica, insieme al rapporto annuale, all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) entro la fine di aprile e la rendono pubblica.

² Indicando i Cantoni e i Comuni interessati, come pure l'autorità competente, la statistica deve mostrare in quanti casi l'organizzazione:

- a. nell'anno precedente hanno presentato opposizioni e ricorsi;
- b. non ha visto accolte le proprie richieste o è riuscita a imporle totalmente o in parte nonché in quanti casi tali richieste sono state tolte di ruolo in quanto infondate; ciò solo in riferimento ai casi conclusi nell'ultimo anno;
- c. ha concluso un accordo;
- d. ha ritirato un'opposizione o un ricorso.

³ Le organizzazioni informano l'UFAM entro il mese di aprile di ogni anno sull'ammontare delle uscite e delle entrate legate all'esercizio del diritto di ricorso e rendono pubblici tali dati. Per i singoli casi conclusi, i dati documentano:

- a. spese delle parti, spese di procedura e altre spese;
- b. spese ripetibili e altre entrate.

⁴ L'UFAM determina in quale forma gli devono essere forniti i dati di cui ai capoversi 2 e 3. Tiene una statistica globale di tali dati, la pubblica e conduce un dialogo in merito con gli ambienti interessati (piattaforma).

II

Modifica del diritto previgente

L'ordinanza del 1° maggio 1996² sulle zone palustri è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. e

¹ I Cantoni fissano il perimetro preciso degli oggetti. Sentono:

- e. le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo l'articolo 12 capoverso 3 LPN.

III

¹ Fatto salvo l'articolo 3 capoverso 4, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

² L'articolo 3 capoverso 4 entra in vigore il 1° luglio 2010.

...

In nome del Consiglio federale
svizzero,

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

